

TI_GERICHTE 11.2001.24 vom 13. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.24

FR: TI_GERICHTE 11.2001.24 du 13 février 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.24 del 13 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante fa valere anzitutto di essersi dovuto licenziare dalla _____ (_____) _____ per necessità, il testimone _____ avendo confermato che dall'inizio del 2000 egli “non ci stava più [sul posto di lavoro] con la testa e dunque il suo rendimento era insufficiente” (act. V, pag. 2 in alto). Soggiunge che presso l'impresa _____ gli era stato proposto inizialmente uno stipendio di fr. 5000.– (act. IV, pag. 1 in basso), ma che poi tale retribuzione gli era stata ridimensionata per la sua scarsa esperienza nel settore del tinteggio. Così argomentando, tuttavia, l'appellante si limita a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega perché le motivazioni del Pretore sarebbero criticabili. Di per sé l'appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile già per insufficienza di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, è appena il caso di rilevare che la mancanza di concentrazione sul posto di lavoro rimproverata all'appellante dalla _____ (_____) _____ ancora non giustificava – e da lungi – un licenziamento spontaneo. La libera scelta di una professione trova da sempre i suoi limiti nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Ammettere che un coniuge possa assumere un lavoro nettamente meno remunerato solo perché attraversa difficoltà coniugali significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze a responsabilità assunte con il matrimonio, ciò che sarebbe semplicemente impensabile. Quanto all'attività presso la ditta _____, l'appellante sapeva sin dall'inizio che quell'azienda si occupa anzitutto di opere di pittura edile, mentre egli era tecnico di cantiere (caposquadra) in un'impresa di costruzione. Non si vede, in assenza di qualsivoglia chiarimento, come egli potesse ragionevolmente credere di passare senza problemi da un'attività all'altra. Manifestamente infondato, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 3

Afferma l'appellante che il Pretore ha imputato un reddito potenziale a egli medesimo, ma non ha fatto altrettanto con la moglie, la quale prima del matrimonio guadagnava fr. 2750.– lordi mensili (act. VII, pag. 2, risposta n. 3) e potrebbe conseguire ancora oggi fr. 3000.– mensili, il minimo previsto dal contratto collettivo di categoria. Il primo giudice le ha riconosciuto invece un'inabilità lucrativa del 50% per il semplice fatto che all'interrogatorio formale essa pretendeva di sentirsi poco bene. Infine il primo giudice avrebbe trascurato che l'appellata incassa fr. 1285.– ogni mese per il figlio Étienne (fr. 450.– di contributo alimentare dal padre, fr. 182.– di assegno familiare e fr. 653.– di assegno integrativo).

Dall'ultima allegazione va subito sgombrato il campo. Quel che la madre del bambino riscuote per il figlio è destinato al figlio stesso e non a sé. Invano l'appellante cerca pertanto di sottrarsi ai propri obblighi invocando introiti destinati a terzi. Per quanto riguarda la capacità lucrativa dell'interessata, è vero che l'inabilità del 50% ritenuta dal Pretore dopo il dicembre 2000 (decreto impugnato, pag. 5 in alto) senza il conforto del benché minimo certificato medico è arbitraria. Ciò non toglie che durante una causa di stato ogni coniuge ha il diritto di mantenere – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune lavorava solo a tempo parziale può essere tenuto ad aumentare il suo grado di occupazione, pertanto, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). L'appellante non rende verosimile – anzi, neppure afferma – che durante la vita in comune la moglie guadagnasse più di fr. 2000.– netti mensili. E siccome il reddito familiare complessivo basta a sostenere due economie domestiche separate, non vi è nemmeno motivo per esigere dalla moglie un maggior impegno lucrativo.

E. 4

Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell'appellante in fr. 2594.– mensili fino al 30 settembre 2000 e in fr. 2864.– mensili dal 1° ottobre successivo (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 400.– fino al 31 settembre 2000 e fr. 800.– dal 1° ottobre seguente, magazzino fr. 130.–, premio della cassa malati fr. 242.–, costo dell'automobile fr. 126.–, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 46.–, spese di avvocato fr. 200.– fino al 30 settembre 2000 e fr. 70.– dal 1° ottobre successivo, imposte stimate fr. 350.–). L'interessato elenca semplicemente le sue “necessità minime”, senza alcun accenno alle poste contestate e senza nemmeno tentare di illustrare perché esse dovrebbero essere inserite nel fabbisogno o aumentate rispetto a quanto ha stabilito il Pretore. Del tutto privo di motivazione, in proposito l'appello si rivela chiaramente irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga a ogni buon conto che le spese di fr. 229.– mensili rivendicate per un non meglio precisato “solarium” e quelle di fr. 63.– per il “televisore” non potrebbero in alcun caso essere riconosciute. La prima perché voluttuaria e quindi senza alcuna attinenza al fabbisogno minimo, la seconda perché già compresa – per giurisprudenza pubblicata ormai da anni – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5; cfr., ora, anche DTF 126 III 357 a metà). In proposito l'appello non merita ulteriore disamina.

E. 5

Il fabbisogno minimo della moglie è stato determinato dal Pretore in fr. 2498.– mensili così suddivisi: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 872.– (già dedotta la quota di fr. 310.– relativa a _____, compresa nel fabbisogno di quest'ultimo), premio della cassa malati fr. 281.–, assicurazione responsabilità civile fr. 35.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 10.–, imposte stimate fr. 200.–. L'appellante contesta la spesa di fr. 10.– per la responsabilità civile privata e quella di fr. 200.– per le imposte. Le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse però nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; cfr. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). Perché la spesa di fr. 10.– mensili debba essere stralciata dal fabbisogno l'appellante nemmeno tenta di spiegare, ciò che rende l'appello irricevibile per

difetto di motivazione. Quanto alle imposte, egli ne contesta la stima, disconoscendo con tutta evidenza che, ove l'autorità tributaria non abbia ancora emesso una tassazione, incombe al giudice delle misure provvisionali valutare il carico fiscale con prudente criterio (DTF del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2c). Perché la stima di fr. 200.– sia inverosimile egli non dice. Anche al riguardo l'appello si dimostra così destituito di consistenza.

E. 6

Per il resto l'appellante si esaurisce nell'asserire che la moglie, oltre a godere di una situazione migliore rispetto alla propria, frequenta locali notturni, ha tentato di dichiarare il falso all'interrogatorio formale, "si concede vacanze" e si è acquistata una nuova camera matrimoniale e un nuovo solarium. Si tratta di asseriti senza pertinenza ai fini del giudizio, che non richiedono alcuna particolare considerazione.

E. 7

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all'appellata, cui il ricorso non è neppure stato intimato. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta (art. 157 CPC): non solo il gravame mancava sin dall'inizio di ogni parvenza di buon esito, ma così com'è redatto l'appello poteva addirittura essere dichiarato irricevibile senza che se ne vagliasse (abbondanzialmente) il contenuto. Del resto non è serio offrire un contributo alimentare di fr. 100.– mensili senza esporre il minimo calcolo, allorché il metodo per il computo dei contributi in sede provvisoria è invalso per diritto federale in una giurisprudenza pubblicata da tempo (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il patrocinatore dell'appellante è avvertito che, reiterandosi da parte sua simili leggerezze, questa Camera si limiterà a emanare un giudizio sommario di non entrata in materia. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario